

due pani distinte: una base, fissata dallo Stato ed uguale per tutti i comuni, ed un'altra, opzionale, rimessa alla discrezione del comune e variabile, da comune a comune, entro limiti predeterminati dal legislatore;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo, l'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini ditale imposta;

ai sensi del comma 6, del medesimo articolo, l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

l'addizionale comunale dovrebbe essere ripartita sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze;

il Ministero dell'interno, quale organo istituzionale competente, non ha mai effettuato alcuna ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale ed, attualmente, il medesimo ministero sta procedendo ad una prima ripartizione sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze relativi all'anno 1994;

l'addizionale comunale dell'Irpef è finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni ed alle province a seguito del decentramento delle funzioni amministrative e, pertanto l'indicazione delle somme versate a titolo di addizionale deve essere effettuata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti medesimi —:

quali siano le ragioni per le quali i dati forniti dal ministero delle finanze risalgano all'anno 1994 e non siano stati successivamente aggiornati;

se non si ritenga assurdo ed inadeguato procedere ad una ripartizione delle somme versate a titolo di addizionale sulla base di dati risalenti al 1994 che certamente non possono ritenersi « risultanti dalle più recenti statistiche »;

a quanto ammontano le somme riscosse dallo Stato con i codici-tributo 3816, 3817 e 3818, nel 1999 e nel 2000 per conto dei comuni, e non ancora assegnate a questi ultimi a titolo di addizionale, nonché le somme attribuite sull'apposita contabilità speciale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 1999;

se non si ritenga necessario intervenire immediatamente per ovviare ai problemi creatisi a seguito dei ritardi nella ripartizione e per aggiornare i dati sulla base dei quali deve avvenire la ripartizione stessa. (4-33360)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta scritta:*

FOTI, BUTTI, ALBERTO GIORGETTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le banche lamentano che le procedure esecutive immobiliari durino in Italia, in media, 8-10 anni, a differenza di quanto accade in Europa ove le stesse durano in media un anno e poco più;

l'estenuante lentezza delle dette procedure comporta un onere aggiuntivo per il sistema bancario italiano, rispetto alle concorrenti banche europee, di oltre 1.500 miliardi l'anno (800 per la parte finanziaria e 700 per la parte dei maggiori costi);

per un attico che prospetta su fontana di Trevi ogni record negativo per l'esecuzione risulta battuto; infatti: il pignoramento su detto immobile veniva trascritto il 3 agosto 1988; subito dopo veniva presentata istanza al Tribunale di Roma

per dare avvio alla procedura esecutiva; detta procedura rimaneva bloccata per lungo tempo, dovendosi eliminare un impedimento processuale ad opera del pretore di Savona; risolta — dopo dieci anni — questa questione, la Banca creditrice presentava, nel dicembre del 1999, istanza al tribunale di Roma per far riprendere la procedura e il giudice dell'esecuzione fissava l'udienza per il giuramento del perito, deputato a stimare l'immobile in questione, per un anno dopo; giunti all'udienza il giudice riscontrava che la cancelleria non aveva avvisato il tecnico nominato perché comparisse all'udienza e rinviava il tutto al 17 gennaio 2002; i fatti di cui sopra attestano che — sempre che non vi siano ulteriori manchevolezze nelle notifiche — saranno occorsi più di due anni per il solo giuramento del perito che dovrà stimare l'immobile ed ancora che, quando il perito giurerà, la procedura esecutiva sarà in corso esattamente da 13 anni, 5 mesi ed alcuni giorni —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere più celere la giustizia.  
(4-33370)

\* \* \*

*INDUSTRIA,  
COMMERCIO E ARTIGIANATO*

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

**BRUNALE, BIRICOTTI e CHERCHI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del Commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della discussione al Senato del disegno di legge 4885 recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » per l'anno 2001, sono stati esaminati, tra gli altri, emendamenti all'articolo 30 tra i quali alcuni finalizzati:

a) al non pagamento della componente A per le utenze dei settori produttivi

elettrochimici ed elettrometallurgici da sempre non assoggettati all'imposta erariale di consumo;

b) al riconoscimento prioritario per le assegnazioni di quote di importazione, senza oneri, per le utenze dei predetti settori;

c) al passaggio per i clienti idonei finali senza vincolo temporale, dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa;

in particolare l'emendamento 30.0.1000 a firma Senese/Salvato, congiuntamente agli emendamenti 30.0.1001 e 30.0.1003, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 550 accolto dal governo e approvato dall'assemblea che « impegna il Governo a promuovere opportune misure finalizzate all'eliminazione di costi impropri e distorsivi della concorrenza all'interno dell'Unione Europea attualmente gravanti sulle imprese che impiegano energia elettrica come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto legge 28 giugno 1995, n. 250 »;

le attuali condizioni in cui versano i settori industriali che impiegano energia elettrica di processo e in particolare quelle del settore industriale elettrochimico sono chiaramente aggravate dai sensibili aumenti dei costi energetici nella misura del 30 per cento circa;

tale situazione di ulteriore ampliamento delle differenze tra i costi energetici delle industrie elettrochimiche presenti in Italia e quelli sostenuti dalle stesse industrie collocate negli altri Stati membri dell'Unione, è in contrasto con i principi di una corretta e libera concorrenza e foriera di gravi ripercussioni economiche ed occupazionali per il nostro Paese —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per rendere concreta la manifestazione di volontà espressa dal Parlamento sugli argomenti oggetto del predetto ordine del giorno. (5-08681)